CAMERA DEI DEPUTATI N. **3051**

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa della deputata L'ABBATE

Modifiche all'articolo 14 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, in materia di garanzie finanziarie per la gestione operativa e post-operativa delle discariche

Presentata il 29 luglio 2026

Onorevoli Colleghi ! — La presente proposta di legge interviene sulla disciplina delle garanzie finanziarie previste per la realizzazione, la gestione operativa e la gestione successiva alla chiusura delle discariche, di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.

L'esperienza maturata negli ultimi anni ha evidenziato la presenza di numerose criticità nell'attuale sistema delle fideiussioni bancarie e assicurative richieste ai gestori degli impianti. In molte occasioni le amministrazioni pubbliche hanno incontrato rilevanti difficoltà nell'escussione delle garanzie ovvero si sono trovate di fronte a strumenti rivelatisi inidonei a garantire l'effettiva copertura dei costi di gestione post-operativa, con il conseguente rischio di trasferimento sulla finanza pubblica degli oneri derivanti dalle operazioni di messa in sicurezza e di ripristino ambientale.

La Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti della XVIII legislatura ha dedicato specifici approfondimenti al tema, evidenziando l'opportunità di introdurre forme di garanzia alternative alla fideiussione, già consentite dalla direttiva 1999/31/CE del Consiglio, purché equivalenti sotto il profilo dell'effettività della tutela.

La presente proposta di legge recepisce tali indicazioni prevedendo che, per la garanzia relativa alla fase di gestione successiva alla chiusura della discarica, possa essere adottato un sistema fondato sull'accantonamento progressivo delle somme necessarie durante l'intero periodo di esercizio dell'impianto.

Il meccanismo mantiene l'obbligo della fideiussione sino alla chiusura della discarica assicurando, nel contempo, la graduale costituzione di un fondo dedicato, deposi-

tato presso un istituto bancario e sottoposto alla vigilanza dell'autorità competente.

Al termine della gestione operativa, le somme accantonate sostituiscono la fideiussione quale garanzia per il periodo di gestione post-operativa, garantendo l'immediata disponibilità delle risorse necessarie in caso di inadempimento del gestore.

La soluzione proposta presenta molteplici vantaggi perché rafforza la tutela dell'interesse pubblico, riduce il rischio di infruttuosa escussione delle garanzie e assicura la reale disponibilità delle somme necessarie per la gestione post-operativa. Inoltre, recepisce integralmente quanto previsto dalla citata direttiva 1999/31/CE in materia di garanzie equivalenti, riduce il contenzioso tra le amministrazioni pubbliche, i gestori e i soggetti garanti e favorisce una gestione finanziariamente più efficiente senza diminuire il livello di tutela ambientale. La presente proposta di legge non modifica gli obblighi ambientali posti a carico dei gestori né riduce i controlli delle autorità competenti, limitandosi ad ampliare gli strumenti giuridici attraverso cui tali obblighi possono essere adempiuti.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

(Modifiche all'articolo 14 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36)

1. All'articolo 14 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 4 è sostituito dal seguente:

« *4*. Le garanzie di cui ai commi 1 e 2 sono costituite mediante fideiussione bancaria o assicurativa idonea a costituire reale e valida cauzione, ovvero mediante altra forma di garanzia equivalente, ai sensi dell'articolo 8, lettera *a)*, punto *iv)*, della direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, ivi comprese quelle previste dall'articolo 1 della legge 10 giugno 1982, n. 348. Le garanzie sono prestate a favore dell'autorità territorialmente competente in misura tale da assicurare la realizzazione degli obiettivi indicati nei commi 1 e 2 »;

b) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

« *4-bis*. La garanzia relativa alla gestione successiva alla chiusura della discarica può essere costituita, in alternativa alla fideiussione o alle forme di garanzia equivalente di cui al comma 4, mediante il progressivo accantonamento delle somme necessarie allo svolgimento delle attività di gestione post-operativa, secondo le seguenti modalità:

a) al momento del rilascio dell'autorizzazione il gestore della discarica presta la garanzia finanziaria nella forma della fideiussione bancaria o assicurativa, rinnovandola ogni cinque anni sino alla data di chiusura della discarica stessa;

b) dalla data di avvio dei conferimenti e fino alla data di chiusura della discarica il gestore accantona progressivamente le somme necessarie alle attività di gestione post-operativa, depositandole in un conto

dedicato presso un istituto bancario e trasmettendo annualmente la relativa rendicontazione all'autorità competente;

c) alla data di chiusura della discarica, le somme accantonate sono integralmente disponibili e, a decorrere dalla medesima data e per i successivi trenta anni, costituiscono la garanzia per la gestione post-operativa;

d) le somme accantonate sono vincolate alle finalità di cui al presente articolo e, in caso di inadempimento del gestore della discarica, possono essere escusse direttamente dall'autorità competente;

e) con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalità operative di costituzione, gestione, rendicontazione e controllo delle garanzie equivalenti di cui al presente comma ».

Art. 2.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.